



Regione Lombardia

DECRETO N. 19715

Del 17/12/2024

Identificativo Atto n. 4316

PRESIDENZA

Oggetto

TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI. PUBBLICAZIONE DEL TARIFFARIO ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LR. 14 LUGLIO 2003, N. 10.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

VISTO l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che demanda, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali alle Regioni a statuto ordinario.

VISTO l'art. 17, comma 16, della legge citata 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al d.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali;

CONSIDERATO, pertanto, che la potenza effettiva dei veicoli a motore è espressa in kilowatt (KW) a norma del d.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;

VISTO il DM Finanze 27 dicembre 1997 che, in attuazione del citato art. 17, comma 10, della legge n. 449/1997, ha stabilito le tariffe e le modalità di calcolo della tassa automobilistica dovuta annualmente a decorrere dal 1° gennaio 1998;

VISTA la tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ai sensi dell'art. 1, comma 321 della medesima legge ha ridefinito le tariffe della tassa automobilistica con decorrenza 1° gennaio 2007 introducendo due criteri per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo: Tassazione in base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti e sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW o a 136 CV, da calcolare su ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV, con esclusione dei veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno ovvero dei veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione ai sensi del comma 239 del medesimo articolo 1 della legge 296/2006;

VISTO l'art. 1, comma 24 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che con decorrenza 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni il potere di variazione delle tariffe della tassa automobilistica nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, da esercitarsi con legge regionale entro il 10 novembre con effetto dall'anno successivo.

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, (Testo unico della disciplina dei tributi regionali) che al Titolo III, Capo I, Sezione IV, disciplina la tassa automobilistica per i soggetti residenti in Regione Lombardia;



Regione Lombardia

VISTO l'art. 39, della richiamata legge regionale n. 10/2003, che individua i soggetti passivi tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione a favore della Regione Lombardia;

VISTO, in particolare, l'art. 41 della richiamata legge regionale n. 10/2003, che, al comma 2, stabilisce che la Regione provvede con legge regionale, entro il 31 ottobre, alla variazione delle tariffe della tassa automobilistica con effetti dall'anno successivo, salvo misure più favorevoli per il contribuente;

VISTO il comma 1 dell'art. 41 della citata l.r. n. 10/2003 che dispone l'approvazione del tariffario regionale della tassa automobilistica e della tassa di circolazione mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale;

RICHIAMATO il medesimo comma 2, dell'art. 41, della l.r. n. 10/2003, che dispone, inoltre, la comunicazione del tariffario entro il 15 dicembre di ciascun anno con effetti dall'anno successivo;

VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la d.G.R. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024 - I Provvedimento organizzativo 2024- relativa alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali e al rinnovo dell'incarico dirigenziale al dr. Michele Colosimo,

DECRETA

1. di approvare il tariffario regionale della tassa automobilistica e della tassa di circolazione per l'anno 2025, secondo quanto riportato nell'allegata Tabella "Tasse automobilistiche dal 1° gennaio 2025 – Tariffario 2025 Regione Lombardia - L.R. 14 luglio 2003, n. 10" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di comunicare ai soggetti interessati l'allegata Tabella "Tasse automobilistiche dal 1° gennaio 2025 – Tariffario 2025 Regione Lombardia - L.R. 14 luglio 2003, n. 10" sulla base della quale la tassa automobilistica e la tassa di circolazione sono dovute dai soggetti passivi residenti in Lombardia;
3. di trasmettere il Tariffario 2025 ai poli telematici autorizzati alla gestione delle rispettive reti di riscossione della tassa automobilistica per garantirne la diffusione presso i singoli punti abilitati alla riscossione;
4. di pubblicare il presente decreto sulla Pagina Tributi del Portale regionale, raggiungibile al seguente indirizzo web www.tributi.regione.lombardia.it nonché sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;



Regione Lombardia

5. nel caso di variazioni tariffarie più favorevoli per i contribuenti lombardi per il medesimo anno 2025 intervenute a seguito di modifiche approvate dal Consiglio Regionale in occasione della sessione per l'approvazione del bilancio regionale di previsione 2025-2027, di procedere ad aggiornare il Tariffario 2025 mediante pubblicazione sul Portale Regionale Tributi, raggiungibile al seguente indirizzo web <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/tributi>

Il Dirigente
MICHELE COLOSIMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.